SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

COMUNI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 28 marzo 2000.

Criteri per l'assegnazione delle somme per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO DEL 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

Ritenuto di definire con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri sulla base dei quali assegnare le somme per il concorso agli oneri di gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000;

Vista l'intesa espressa, sullo schema del presente decreto, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 16 marzo 2000;

Decreta:

1. Possono presentare richiesta di finanziamento le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli enti pubblici, titolari di interventi inclusi nei piani di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270.

2. Sono ammissibili a finanziamento i servizi riferiti alle seguenti tipologie: assistenza; igiene pubblica; informazione e comunicazione; protezione civile; sanità; sicurezza pubblica; trasporto pubblico urbano.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo sono ritenuti prioritari i servizi da erogarsi, nell'ordine, nei territori dei seguenti comuni:

Roma, in quanto sede delle principali celebrazioni giubilari;

Assisi, Loreto, Padova, Pompei, S. Giovanni Rotondo, in quanto mete religiose di particolare rilevanza;

Firenze, Milano, Napoli, Venezia, in quanto città d'arte di maggiore rilevanza, nonché nei territori comunali costieri ed in quelli ricadenti in prossimità delle frontiere dello Stato.

4. Non sono ammesse a contributo le richieste concernenti la realizzazione di opere e la fornitura di attrezzature, anche se funzionali all'erogazione del servizio medesimo.

5. Il contributo in conto capitale non può superare l'incremento dei costi, ovvero lo sbilancio tra le voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione relativo all'anno 2000, rispetto al conto consuntivo relativo all'anno 1999, e deve essere computato al netto delle voci di investimento e della quota di cofinanziamento anche regionale.

6. Le richieste di assegnazione finanziaria devono essere redatte in conformità al modello «494», allegato al presente decreto, reperibile, per la compilazione, anche sul sito internet dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi all'indirizzo http://www.rocage.it

7. Il modello deve essere corredato:

a) dalla documentazione utile all'esame di merito da parte dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

b) dalla relazione descrittiva delle modalità di espletamento del servizio e dagli atti amministrativi che lo hanno disposto;

c) dalla certificazione della disponibilità di tutte le idonee strutture fisiche e/o delle attrezzature strumentali, indispensabili all'erogazione del servizio.

8. A pena di esclusione, il suddetto modello «494» e la documentazione a corredo devono essere sottoscritti, pagina per pagina, dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

9. La busta, contenente la documentazione suddetta, deve portare la dicitura: «legge n. 494/1999 - Gestione dei servizi di base e speciali» e deve essere spedita, a mezzo di raccomandata del servizio postale, al presidente della giunta regionale territorialmente competente, ovvero al presidente della provincia autonoma di Bolzano o di Trento, ovvero limitatamente al territorio del comune di Roma al commissario straordinario di Governo per il Giubileo.

10. Le richieste devono essere presentate entro e non oltre il termine essenziale di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini del computo dei trenta giorni fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

11. Ciascuna regione, le province autonome ed il commissario straordinario di Governo per il Giubileo, verificata l'ammissibilità formale e sostanziale delle richieste, valutano la priorità dei servizi da erogarsi nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, via del Corso n. 184 - 00186 Roma, l'elenco delle richieste di contributo ritenute ammissibili, compilato in ordine di priorità decrescente, indicando, a fianco di ciascuna richiesta, l'entità dell'eventuale finanziamento regionale, assentito a titolo di cofinanziamento. Le suddette richieste di contributo devono essere corredate dalla documentazione prevista al punto 6 del presente provvedimento.

12. Il contributo è attribuito con decreto del Ministro delegato per il Giubileo, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è erogato in tre rate. La prima rata, pari al 50% del contributo assentito, viene erogata su richiesta del legale rappresentante ed a titolo di anticipazione. La seconda rata, fino alla concorrenza del 90% del contributo, è erogata a seguito della richiesta del rappresentante legale, supportata dalla documentazione attestante una spesa di importo pari alla somma dell'acconto già erogato (50% del contributo) e dell'importo corrispondente al costo dichiarato per l'anno 1999. La terza rata, fino al saldo dell'intero contributo, è erogata sulla base della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute.

Roma, 28 marzo 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 258

ALLEGATO

Modello «494»
(Legge 16 dicembre 1999, n. 494)

Ufficio per Roma capitale e grandi eventi - Via del Corso n. 184 - 00186 ROMA

Data ....

Prot. ....

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

1. Codice fiscale ....

2. Denominazione o ragione sociale del soggetto proponente ....

3. Indirizzo o sede sociale ....

4. Codice di avviamento postale ....

5. Telefono .... 6. Telefax ....

7. E-mail ....

8. Nominativo del legale rappresentante ....

B) DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO GESTORE (ove diverso dal soggetto proponente)

9. Codice fiscale ....

10. Denominazione o ragione sociale del soggetto proponente ....

11. Indirizzo o sede sociale

12. Indirizzo ....

13. Codice di avviamento postale ....

14. Telefono .... 15. Telefax ....

16. E-mail ....

C) LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

17. Città ....

18. Provincia ....

19. Regione ....

D) TIPOLOGIA DI SERVIZIO (specificare) ....

E) CONTO CONSUNTIVO 1999 RELATIVO AL SERVIZIO SOPRA SPECIFICATO PER LE SEGUENTI VOCI

20. Personale .... L. ....
21. Materiale di consumo .... L. ....
22. Energia .... L. ....
23. Altri costi (da specificare): .... L. ....
24. TOTALE .... L. ....

F) CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DEGLI ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2000

25. Personale .... L. ....
26. Materiale di consumo .... L. ....
27. Energia .... L. ....
28. Altri costi (da specificare): .... L. ....
29. TOTALE .... L. ....

G) SBILANCIO IMPUTABILE AL GIUBILEO (incremento di costo)

30. Totale conto economico di previsione anno 2000 (voce 29) .... L. ....
31. Totale conto consuntivo anno 1999 (voce 24) .... L. ....
32. Totale sbilancio (voce 30 meno voce 31) L. ....

H) FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

33. Importo delle risorse proprie .... L. ....
34. Importo delle risorse regionali .... L. ....
35. Importo delle risorse provenienti da altre fonti finanziarie .... L. ....
36. Importo del finanziamento richiesto ..... L. ....
37. TOTALE .... L. ....

Firma del legale rappresentante
....

00A5866

DECRETO 4 aprile 2000.

Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO DEL 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996,n. 651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n. 4/2000, adottata dalla Commissione per Roma capitale *ex lege* n. 651/1996, nella seduta del 27 marzo 2000;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 3/2000 della Commissione per Roma capitale;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, nella seduta del 27 marzo 2000, con deliberazione n. 4/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 259

ALLEGATO

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE
(*ex lege* n. 651/1996

Deliberazione n. 4/2000

Seduta del 27 marzo 2000

Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

La Commissione per Roma Capitale

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recanti: «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

Vista la nota in data 27 marzo 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;

Visto il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la Italconsult S.p.a., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;

Visto il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Udita la relazione del coordinatore dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;

Richiamata la propria deliberazione n. 3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: «Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensi sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore».

Considerato che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

Ritenuto di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

Considerato che, ai sensi della propria deliberazione n. 3/2000 del 21 febbraio 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L. 18.721.091.493, oltre L. 840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 651/1996 — per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibile ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito — il definanziamento degli interventi di cui all'allegato *B*, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 14.027.818.549, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 651/1996;

Ritenuto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'allegato *B* sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;

Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità attuali L. 18.721.091.493;

definanziamenti ex art. 1, comma 3-*bis*, legge n. 651/1996 L. 14.027.818.549;

per un complessivo ammontare di L. 32.748.910.042,

oltre L. 840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che, con decreto ministeriale 19 maggio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel comune di Greccio, la somma di L. 65.861.350 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 25.861.350 per un minor importo di L. 40.000.350;

Ritenuto, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 40.000.350;

Considerato che, con decreto ministeriale 7 gennaio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice B 19.50, localizzato nel comune di Anagni, la somma di L. 50.000.000 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 15.000.000 per un minor importo di L. 35.000.000;

Ritenuto, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 35.000.000;

Considerato che, con decreto ministeriale 5 agosto 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, la somma di L. 1.010.426.885 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 800.000.000 per un minor importo di L. 210.426.885;

Ritenuto, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento, in ragione del detto importo di L. 210.426.885;

Considerato che, con decreto ministeriale 7 marzo 2000, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, è stata decurtata, per mero errore materiale, la somma di L. 579.541.586 quale economia di stanziamento e di gara che deve essere invece imputata all'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa;

Ritenuto, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria l'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, in ragione del detto importo di L. 579.541.586;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre il costo e l'assegnazione finanziaria l'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa, in ragione del detto importo di L. 579.541.586;

Ritenuto di modificare il titolo dell'intervento F05.02 nei seguenti termini: «Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità: pianificazione, progettazione ed atti di gara», in quanto la realizzazione del sistema, ancora prevista nel titolo, ma per la quale era stato operato il definanziamento di L. 1.500.000.000, disposto con decreto ministeriale 19 maggio 1999, è stata attuata con altri fondi;

A voti unanimi;

Delibera:

1. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*.

2. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'allegato *B*.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato *B* sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

4. L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel comune di Greccio, sono reintegrati di L. 40.000.350.

5. L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice B 19.50, localizzato nel comune di Anagni, sono reintegrati di L. 35.000.000.

6. L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, sono reintegrati di L. 210.426.885.

7. L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, sono reintegrati di L. 579.541.586.

8. L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa, sono ridotti di L. 579.541.586.

9. Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 32.463.482.807, oltre L. 840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

10. Il titolo dell'intervento rubricato con codice F 05.02 è così modificato: «Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità: pianificazione, progettazione ed atti di gara».

Il presidente: BORDON

Il segretario: BARBATO

ALLEGATO *A*

TERMINI SUPPLETIVI DI ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	aprile 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i beni culturali e ambientali	febbraio 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i beni culturali e ambientali	marzo 2000	Per improrogabili esigenze di rappresentanza delle sale del Quirinale
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i beni culturali e ambientali	giugno 2000	Per apertura di una voragine dovuta al crollo della volta di una cavità romana sottostante palazzo Caetani
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i beni culturali e ambientali	febbraio 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i beni culturali e ambientali	febbraio 2000	Per ritrovamenti archeologici e per distruzione, ad opera di ignoti, di parti già realizzate
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i beni culturali e ambientali	gennaio 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
B	13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i beni culturali e ambientali	marzo 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
B	13	79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verlè	Ordine Cistercense SS. Vincenzo e Anastasio	marzo 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	giugno 2000	Per provvedimento giurisdizionale
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	aprile 2000	Per rinvenimento ordigni bellici
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	gennaio 2000	Per sopravvenienze archeologiche
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	aprile 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
B	19	73	Rifacimento copertura, facciata esterna e sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	giugno 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
C	02	01/8	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro (2° Lotto)	Roma 2000 S.p.a.	febbraio 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
C	02	08	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	febbraio 2000	Per sopravvenienze archeologiche
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i beni culturali ed ambientali	giugno 2000	Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i beni culturali ed ambientali	giugno 2000	Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i beni culturali ed ambientali	giugno 2000	Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	giugno 2000	Proroga limitatamente ai lavori a mare ed opere a verde per avverse condizioni meteo
D	15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	F.S.	aprile 2000	Per sopravvenienze archeologiche e per rinvenimento ordigni bellici
D	15	01/2	Potenziamento della linea Ciampino-Velletri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti d'incrocio di Pavona e Lanuvio	F.S.	gennaio 2000	Per forniture Installate nel mese di gennaio 2000
D	19	02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e «Passante dei Laghi»	F.S.	gennaio 2000	Per forniture Installate nel mese di gennaio 2000

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
D	23	04/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stazione Tiburtina	F.S. S.p.a.	febbraio 2000	Per piena del fiume Aniene
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto	AMA	giugno 2000	Per sopravvenienze archeologiche
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino	AMA	aprile 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale	AMA	gennaio 2000	Per fornitura consegnata entro il 31/1/2000
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento	AMA	gennaio 2000	Per installazione intervenuta a gennaio 2000
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma). Realizzazione del primo lotto funzionale	AMA	maggio 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
E	05	02/a	Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Ministero interno - Dipartimento protezione civile	aprile 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
E	05	08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	marzo 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
E	05	14	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero interno	marzo 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999
E	05	23	Realizzazione nuovo galleggiante distaccamento fluviale	Ministero interno - Dipartimento protezione civile	maggio 2000	Per piena del fiume Aniene
E	05	27	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento protezione civile	giugno 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con deliberazione del 9/12/1999

ALLEGATO *B*

DEFINANZIAMENTI

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Importo definanziato
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati	Regione Lazio	2.037.535.000
A	07	18	Ostello della gioventù (Nettuno/Roma). Completamento della ristrutturazione dell'Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	272.822.610
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma). Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i beni culturali e ambientali	621.852.212
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i beni culturali e ambientali	366.987.901
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina). Restauro	Comune di Castelforte	27.521.000
B	19	55	Basilica S. Maria Salomone - Scala Santa (Veroli/Frosinone). Ristrutturazione	Ente Chiesa di S. Maria Salomone	74.021.960
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	17.500.000
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	654.485.877
D	05	01/7	Fornitura di 5 convogli per la ferrovia in concessione Roma-Viterbo	COTRAL	2.777.976.000
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma). Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A24	Provincia di Roma	650.000.000
D	13	12	Collegamento tra la SP. Nomentana - S.P. San Martino - Via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	78.000.000
D	16	01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (1° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	2.817.371.000
D	19	03	Parcheggi di scambio con strutture mobili	STA	298.435.679
D	20	02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	1.081.628.331
D	23	06/3	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici «Grottarossa»	ATAC	791.326.446
E	02	08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma). Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	442.538.909
E	05	16	Caserma della polizia di Stato «Villa Tevere» sede del reparto scorte	Ministero interno	322.657.949
E	05	24	Ampliamento e ristrutturazione sede tuscolano II	Ministero interno - Dipartimento protezione civile	695.157.675
				TOTALE . . .	14.027.818.549

00A5867

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 1° marzo 2000.

Omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. (Direttiva n. 1/2000).

A tutti i Ministeri - Uffici di gabinetto - Direzione generale affari generali e personale.

Alle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti è determinato dai contratti collettivi, ai sensi del comma 1, o dai contratti individuali, ai sensi del comma 2 ed è omnicomprensivo: cioè è remunerativo, non solo di ogni funzione e compito attribuito ai dirigenti, ma altresì di qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. La norma dispone inoltre che «i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza».

S'intendono conferiti in ragione dell'ufficio anche gli incarichi conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi dall'amministrazione o su designazione di essa (come ad es. quelli degli amministratori di società controllate da società a partecipazione statale) e comunque gli incarichi il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione. Sono invece esclusi gli incarichi semplicemente autorizzati, non rientranti nelle ipotesi di cui sopra.

La normativa dianzi riferita è stata introdotta dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Essa vale per tutti i dirigenti, sia di prima che di seconda fascia, con o senza incarichi di direzione di uffici, nonché per coloro che sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale. Per quanto sopra detto deve ritenersi che la detta normativa, per quanto riguarda il personale appartenente all'area dirigenziale non investito della direzione di uffici di livello dirigenziale generale, potrà trovare applicazione solo dopo la definizione del nuovo contratto collettivo per il quadriennio 1998-2001, in corso di stipulazione, che riguarderà sia i dirigenti di seconda fascia, già contrattualizzati, sia quelli di prima fascia, contrattualizzati dal citato decreto legislativo n. 80/1998. Tali contratti, infatti, dovranno tener conto dell'omnicomprensività del trattamento economico e potranno disciplinare le modalità di utilizzazione, per il trattamento economico accessorio, delle risorse conseguenti all'onnicomprensività.

Senza attendere la stipulazione del contratto collettivo, la nuova disciplina potrà rendersi applicabile ancora prima per tutti i soggetti ai quali sono conferiti incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali (art. 19, commi 3 e 4), il cui trattamento economico è demandato al contratto individuale (art. 24, comma 2), con effetto dalla data di definitiva determinazione del trattamento accessorio.

Pertanto, per tali soggetti, una volta che siano stati definitivamente stabiliti gli importi del trattamento economico accessorio:

a) le amministrazioni presso cui essi prestano servizio dovranno sospendere l'erogazione diretta al predetto personale dei compensi dovuti per gli incarichi da esse conferiti [e far confluire i relativi importi nelle risorse destinate al fondo per l'accessorio (art. 24, comma 8)];

b) i terzi (altre amministrazioni o privati) dovranno corrispondere direttamente all'amministrazione designante i compensi da essi dovuti al suddetto personale, versandoli sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate. I relativi importi concorreranno ad alimentare le risorse per l'accessorio.

Al fine di agevolare la predetta definitiva determinazione del trattamento economico accessorio è, quindi, necessario che ciascuna amministrazione accerti con assoluta urgenza l'entità degli emolumenti dovuti ai soggetti di cui sopra per gli incarichi in questione conferiti dalle stesse amministrazioni o, su designazione di esse, da terzi (altre amministrazioni o private) ovvero attribuiti in ragione dell'Ufficio. Solo sulla base di tali accertamenti sarà infatti possibile determinare l'entità delle risorse da destinare complessivamente ai trattamenti economici accessori del personale di cui all'art. 24, comma 2. Dell'esito dei suddetti accertamenti le amministrazioni dovranno tempestivamente e dettagliatamente informare il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio del Capo del Dipartimento.

In considerazione del fatto che la definitiva determinazione del trattamento accessorio, salvo clausole derogatorie, produrrà effetti retroattivi dalla data di conferimento dell'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, le amministrazioni, non appena definitivamente determinato il predetto trattamento, provvederanno a recuperare sulle spettanze per il trattamento accessorio gli emolumenti percepiti dagli interessati per incarichi rientranti nell'omnicomprensività a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale generale.

Ad evitare il protrarsi di una situazione di incertezza che potrebbe avere effetti pregiudizievoli sulla stipulazione dei contratti e sull'esecuzione dei rapporti, ed al fine di rendere al più presto concrete le risorse da destinare all'accessorio dei contratti stessi, si ritiene necessario che, in ogni caso le amministrazioni, previa comunicazione al personale interessato, invitino i terzi erogatori di compensi rientranti nell'omnicomprensività a sospenderne il pagamento diretto agli interessati, a decorrere dal 1° luglio p.v., e ad eseguire il versamento dei corrispondenti importi nei sensi già detti.

La suindicata decorrenza risponde all'esigenza di armonizzare gli adempimenti fiscali e di consentire la contestuale e piena operatività delle necessarie procedure contabili presso le amministrazioni dello Stato (riassegnazioni ed altro). È da ritenere, inoltre, che alla predetta data saranno completate le ricognizioni neces-

sarie per consentire la definitiva determinazione del trattamento accessorio in sede di contratto individuale; infine, a tale data sarà presumibilmente operante anche il nuovo CCNL per le aree dirigenziali, che darà completa attuazione al principio di omnicomprensività per i destinatari di altre tipologie di incarichi dirigenziali.

Ciò premesso, si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare immediata diffusione alla presente circolare - emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - presso società ed enti sui quali esercitano compiti di vigilanza o dove comunque sono svolti incarichi istituzionali da propri dirigenti.

Roma, 1° marzo 2000

Il Ministro: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 324

00A5876

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 maggio 2000.

Recepimento direttiva 98/7/CE in materia di credito al consumo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, ai sensi del quale il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo all'indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 63/2000, ai sensi del quale il CICR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro - Presidente del CICR 8 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992, (decreto ministeriale 8 luglio 1992);

Visti i predetti articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico bancario, a mente dei quali il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo nonché i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico;

Considerato che la richiamata direttiva 98/7/CE prescrive di utilizzare un unico metodo di calcolo del TAEG nell'insieme della Unione europea al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3 della succitata direttiva 87/102/CEE, come modificato dall'art. 1, lettera *d),* della direttiva 98/7/CE, e dell'art. 123, comma 2 del decreto legislativo n. 365/1993, per l'indicazione del TAEG deve essere utilizzato un esempio tipico solo se non sia possibile avvalersi di altre modalità;

Ravvisata l'opportunità che, quando il mezzo utilizzato per l'offerta del credito lo consenta, gli operatori, in aggiunta all'indicazione del TAEG, forniscano al consumatore anche un esempio tipico;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del testo unico bancario;

Decreta:

1. La lettera *a)* dell'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 8 luglio 1992, citato in premessa, è sostituita dalla seguente:

«*a)* gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30, 41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato.»

2. Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 8 luglio 1992, alle osservazioni ivi contenute sono aggiunte le seguenti:

«- il risultato del calcolo va espresso con un'approssimazione fino alla seconda cifra decimale. Per l'arrotondamento si applica la seguente regola: se la terza cifra decimale è maggiore o eguale a 5, la seconda cifra decimale è aumentata di una unità;

- le formule utilizzate devono dare un risultato uguale a quello degli esempi contenuti nell'allegato 3».

3. Dopo l'allegato 2 al decreto ministeriale 8 luglio 1992, è inserito l'allegato al presente decreto, recante gli esempi di calcolo del TAEG.

4. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 maggio 2000

Il Ministro: VISCO

Allegato

ALLEGATO 3

ESEMPI DI CALCOLO DEL TAEG

A. CALCOLO SULLA BASE DEL CALENDARIO
[1 ANNO = 365 GIORNI (O 366 PER GLI ANNI BISESTILI)]

Primo esempio

Il credito è S = 1000 euro il 1° gennaio 2001.

Esso è rimborsato con una sola rata di 1200 euro pagata il 1° luglio 2002 ossia 1 anno e ½ o 546 giorni (365+181) dopo la data del prestito.

L'equazione diventa: $$1000 = \frac{1200}{(1+i)^{546/365}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1{,}2$$

$$1+i = 1{,}1296204$$

$$i = 0{,}1296204$$

Questo importo è arrotondato al 12,96%.

Secondo esempio

Il credito è S = 1000 euro, ma il creditore trattiene 50 euro per le spese di istruttoria della pratica di credito; il rimborso di 1200 euro, come nel primo esempio, è effettuato il 1° luglio 2002.

L'equazione diventa: $$950 = \frac{1200}{(1+i)^{546/365}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1{,}263157$$

$$1+i=1{,}169026$$

$$i=0{,}169026$$

arrotondato al 16,90%.

Terzo esempio

Il credito è 1000 euro il 1° gennaio 2001, rimborsabili in due rate di 600 euro ciascuna, versate rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$1000=\frac{600}{(1+i)}+\frac{600}{(1+i)^{730/365}}=\frac{600}{1+i}+\frac{600}{(1+i)^{2}}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a $i = 0{,}1306623$, arrotondato al 13,07%.

Quarto esempio

Il credito è S = 1000 euro il 1° gennaio 2001 e le rate di rimborso sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni ovvero 90 giorni):	272 euro
Dopo 6 mesi (0,5 anni ovvero 181 giorni):	272 euro
Dopo 12 mesi (1 anno ovvero 365 giorni):	544 euro
Totale	1088 euro

L'equazione diventa:

$$1000=\frac{272}{(1+i)^{90/365}}+\frac{272}{(1+i)^{181/365}}+\frac{544}{(1+i)^{365/365}}$$

L'equazione consente di calcolare i con successive approssimazioni.
Il risultato è $i = 0{,}13226$ arrotondato al 13,23%.

B. CALCOLO SULLA BASE DI UN ANNO STANDARD
(1 ANNO = 365 GIORNI O 365,25 GIORNI, 52 SETTIMANE O 12 MESI UGUALI)

Primo esempio

Il credito è S = 1000 euro.

Esso è rimborsato con una sola rata di 1200 euro pagata 1 anno e ½ dopo la data del prestito (ossia 1,5 × 365 giorni = 547,5 giorni ovvero 1,5 × 365,25 = 547,875 giorni ovvero 1,5 × 366 = 549 giorni ovvero 1,5 × 12 = 18 mesi ovvero 1,5 ×52 = 78 settimane).

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{1200}{(1+i)^{547,5/365}} = \frac{1200}{(1+i)^{547,875/365,25}} = \frac{1200}{(1+i)^{18/12}} = \frac{1200}{(1+i)^{78/52}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1,2$$

$$1+i = 1,129243$$

$$i = 0,129243$$

Quest'importo è arrotondato al 12,92%.

Secondo esempio

Il credito è S = 1000 euro, ma il creditore trattiene 50 euro per le spese di istruttoria della pratica di credito; il rimborso di 1200 euro, come nel primo esempio, è effettuato 1 anno e ½ dopo la data del prestito.

L'equazione diventa:

$$950 = \frac{1200}{(1+i)^{547,5/365}} = \frac{1200}{(1+i)^{547,875/365,25}} = \frac{1200}{(1+i)^{18/12}} = \frac{1200}{(1+i)^{78/52}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1200/950 = 1,263157$$

$$1+i = 1,168526$$

$$i = 0,168526$$

Quest'importo è arrotondato al 16,85 %.

Terzo esempio

Il credito è 1000 euro il 1° gennaio 2001, rimborsabili in due rate di 600 euro ciascuna, versate rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{600}{(1+i)^{365/365}} + \frac{600}{(1+i)^{730/365}} = \frac{600}{(1+i)^{365,25/365,25}} + \frac{600}{(1+i)^{730,5/365,25}}$$

$$= \frac{600}{(1+i)^{12/12}} + \frac{600}{(1+i)^{24/12}} = \frac{600}{(1+i)^{52/52}} + \frac{600}{(1+i)^{104/52}}$$

$$= \frac{600}{(1+i)^{1}} + \frac{600}{(1+i)^{2}}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a $i = 0,13066$, arrotondato al 13,07%.

Quarto esempio

Il credito è S = 1000 euro e le rate di rimborso sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni ovvero 13 settimane ovvero 91,25 giorni ovvero 91,3125 giorni):	272 euro
Dopo 6 mesi (0,5 anni ovvero 26 settimane ovvero 182,5 giorni ovvero 182,625 giorni):	272 euro
Dopo 12 mesi (1 anno ovvero 52 settimane ovvero 365 giorni ovvero 365,25 giorni):	544 euro
Totale	1088 euro

L'equazione diventa:

$$1000 = \frac{272}{(1+i)^{91,25/365}} + \frac{272}{(1+i)^{182,5/365}} + \frac{544}{(1+i)^{365/365}}$$

$$= \frac{272}{(1+i)^{91,3125/365,25}} + \frac{272}{(1+i)^{182,625/365,25}} + \frac{544}{(1+i)^{365,25/365,25}}$$

$$= \frac{272}{(1+i)^{3/12}} + \frac{272}{(1+i)^{6/12}} + \frac{544}{(1+i)^{12/12}}$$

$$= \frac{272}{(1+i)^{13/52}} + \frac{272}{(1+i)^{26/52}} + \frac{544}{(1+i)^{52/52}}$$

$$= \frac{272}{(1+i)^{0,25}} + \frac{272}{(1+i)^{0,5}} + \frac{544}{(1+i)^{1}}$$

L'equazione consente di calcolare i con successive approssimazioni.
Il risultato è $i = 0,13185$ arrotondato al 13,19%.

00A5877

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2000.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e del centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e il centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Palermo hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi uffici nel giorno 29 aprile 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e del centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Palermo nel giorno 29 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 maggio 2000

Il direttore regionale f.f.: FONTANA

00A5878

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 maggio 2000.

Fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-*bis,* del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il programma agevolato;

Considerato che il detto art. 5, comma 4-*bis*, prevede che l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa siano determinati sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entità degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda;

Considerata la natura di detta garanzia, finalizzata anche a ristorare parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per l'attività istruttoria a fronte di programmi agevolati che non vengono realizzati;

Ritenuto opportuno, altresì, fornire le necessarie indicazioni relative alle modalità di versamento della predetta cauzione, del rimborso o del trattenimento della stessa, ovvero di rilascio, di svincolo o di esclusione della fidejussione o della polizza, nonché fissare i relativi schemi;

Decreta:

Articolo unico

1. Al fine di consentire alle imprese che intendono richiedere le agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di adempiere a quanto previsto dall'art. 5, comma 4-*bis,* del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni in merito alla prestazione di una garanzia circa la volontà dell'impresa stessa di realizzare il programma agevolato, si specifica quanto indicato nei seguenti commi.

2. La garanzia consiste nel versamento di una cauzione dell'importo di seguito specificato, ovvero, in alternativa, a scelta dell'impresa interessata, in una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima.

3. L'ammontare della cauzione, della fidejussione o della polizza è determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte progressiva, all'entità degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa

richiede le agevolazioni, e non è soggetto a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate:

un importo fisso di 3,5 milioni di lire, al quale si aggiunge:

lo 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 1 miliardo di lire;

lo 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire;

lo 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire:

lo 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire;

lo 0,004% oltre i 50 miliardi di lire.

4. Il versamento della cauzione viene effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria ed intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale versamento può avvenire direttamente presso la banca concessionaria, che ne rilascia contestuale ricevuta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto, ovvero tramite bonifico bancario, indicando, in tale ultimo caso, nella relativa motivazione del versamento, la seguente dizione: «Cauzione, di cui all'art. 5, comma 4-*bis,* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n. ..../............. ai sensi della legge n. 488/1992».

5. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto, è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazione e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo di cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

6. Sono abilitati al rilascio delle garanzie di cui al comma 5, tra quelli assoggettati, per l'esercizio di tali attività, ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni normative, le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

7. La ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario, ovvero la fidejussione o la polizza, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni, pena l'invalidità di quest'ultima.

8. L'importo della cauzione viene restituito all'impresa interessata, ovvero la fidejussione o la polizza svincolata, qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte dell'impresa, ovvero lo sia in misura parziale, inferiore a quella richiesta dall'impresa stessa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, la banca concessionaria — verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca — provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota. In tali casi la banca concessionaria versa il detto importo maggiorato degli interessi di cui al successivo comma 10, secondo le modalità indicate dall'impresa interessata, ovvero svincola la fidejussione o la polizza a seconda dei casi, entro tenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della suddetta prima quota del contributo.

9. La cauzione viene trattenuta, ovvero la fidejussione o la polizza escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, quest'ultima vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento, ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c1),* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le consuete modalità, l'importo relativo alla cauzione, maggiorato dei relativi interessi di cui al successivo comma 10. Qualora l'impresa beneficiaria delle agevolazioni abbia optato per la fidejussione o la polizza, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la fidejussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione dello stesso, con le suddette modalità.

10. Per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente matura interessi al vigente tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea.

11. L'impresa che, a fronte di una domanda non agevolata o agevolata parzialmente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, intenda utilizzare le opportunità di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art. 6, comma 8, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, deve fornire una nuova garanzia come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorché non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la nuova fidejussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle

risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento automatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

SCHEMA DI RICEVUTA DI VERSAMENTO
della cauzione per la presentazione della domanda
di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992

La sottoscritta banca concessionaria rilascia ricevuta del versamento — sull'apposito conto intestato a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — della cauzione, per l'importo di lire/euro .... (diconsi lire/euro ....), prevista dall'art. 5, comma 4-*bis,* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successiva modifiche e integrazioni, da parte dell'impresa .... con sede legale in ...., per la presentazione, secondo quanto indicato dall'impresa stessa, della domanda progetto n. ..../........, finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992, a garanzia della volontà dell'impresa medesima di realizzare il relativo programma agevolato.

Le condizioni e le modalità di restituzione ovvero di trattenimento della predetta cauzione sono quelle regolate dallo specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Luogo e data, ...

La banca concessionaria depositaria

....

ALLEGATO 2

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
a titolo di cauzione per la presentazione della domanda
di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992

Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.G.C.I.I. - ROMA presso la banca concessionaria

Premesso che:

a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni (in seguito indicato, per brevità, «regolamento»), nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici;

b) l'impresa .... (in seguito indicata per brevità «contraente») con sede legale in .... codice fiscale .... partita IVA .... iscritta alla C.C.I.A.A. di .... al n. ..... intende presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale 80230390587 (in seguito indicato, per brevità, «Ministero»), per il tramite della banca concessionaria......................... la domanda progetto n. ....../........... finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 e disciplinate dal «regolamento», per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva di .... (1);

c) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stato definito lo schema della garanzia fidejussoria, prevista dall'art. 5, comma 4-*bis,* del detto «regolamento», da adottare, in alternativa al versamento di una cauzione, per la presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, a garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema.

Tutto ciò premesso che forma parte integrante del presente atto.

La sottoscritta ....(2) (in seguito indicata per brevità «Banca» o «Società») con sede legale in .... iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ...., iscritta all'albo/elenco ....(3), a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il ....;
.... nato a .... il ....,

nella loro rispettiva qualità di ...., dichiara di prestare, con il presente atto, fidejussione nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero quale cauzione dovuta dalla contraente stessa a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il predetto programma qualora agevolato ai sensi della legge n. 488/1992, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro .... (diconsi lire/euro ....) alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente, beneficiaria delle agevolazioni nella misura richiesta dalla stessa, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato di avanzamento ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c1),* del regolamento. Qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni sia disposta in misura parziale, inferiore a quella richiesta dalla contraente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora la concessione medesima non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte della contraente stessa, la presente garanzia fidejussoria è svincolata, a seconda dei casi, entro trenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni.

2. La banca/società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte del Ministero o della banca concessionaria, inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. La garanzia ha la durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni, con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c1),* del «regolamento», e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; a parte i casi di scioglimento anticipato di cui al precedente punto 1, la garanzia sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria — verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca — provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota del contributo.

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine

di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente ed alla banca concessionaria che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

Il fidejussore

....

Il contraente

....

---

(1) Per le imprese operanti nel settore delle Costruzioni che non utilizzano stabilmente i beni da agevolare nell'ambito di una unità produttiva ubicata in una delle aree depresse per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b),* del regolamento, indicare: «... riguardanti i propri cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione ...».

(2) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(3) Indicare: per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

00A5884

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 maggio 2000.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 18 gennaio 2000, di cui ai punti 5 e 7 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate.

Ditta:
ALENIA MARCONI SYSTEMS SPA
ROMA - RM (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
SISTEMA PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEROPORTUALE A TERRA (SMGCS).

Durata e data di inizio:
6 anni dal 01/01/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Non Eleg. ==26.410.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 062575/346 e n. 062574/46

- Contributo in Conto Interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di £.=14.525.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento:
10 anni di cui 4 di preammortamento.

- Contributo nella Spesa: £.==2.641.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0% dei costi ammessi.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta:
ALI SPA
MILANO - MI (classificata Grande Impresa).

Titolo del progetto:
MACCHINE INNOVATIVE PER LA PRODUZIONE DI GELATI ARTIGIANALI.

Durata e data di inizio:
4 anni e 10 mesi dal 21/07/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Non Eleg. ===9.794.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 063766/46

- Credito agevolato: £.==5.876.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento:
8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:
in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta:
BREMBO SPA
CURNO - BG (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
PROCESSO PRODUTTIVO INNOVATIVO PER LA MESSA A PUNTO DI MATERIALI METALLICI DI ALLUMINIO RINFORZATO AVENTI ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE, IDONEI PER APPLICAZIONI SU SISTEMI FRENANTI VEICOLISTICI.

Durata e data di inizio:
5 anni e 4 mesi dal 01/04/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Non Eleg. ==11.005.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 063397/346 e n. 063396/46

- Contributo in Conto Interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di £.==7.153.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento:
10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta:
MARCEGAGLIA SPA
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI - MN (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
PROCESSO INNOVATIVO SULLA FORMATURA E SALDATURA LONGITUDINALE DI TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON L'IMPIEGO DI SORGENTI LASER AD ELEVATA POTENZA.

Durata e data di inizio:
4 anni dal 01/09/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Non Eleg. ===8.345.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 063880/46

- Credito agevolato: £.==5.424.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento:
8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:
in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta:
MOTO GUZZI SPA
MONDELLO DEL LARIO - LC (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
NUOVE SOLUZIONI TECNICHE PER MAXIMOTO AD ALTE PRESTAZIONI.

Durata e data di inizio:
4 anni dal 01/08/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Non Eleg. ===5.043.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 063825/46

- Credito agevolato: £.==3.025.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento:
8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:
in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato:
- all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
- alla verifica del parametro di onerosità finanziaria sui dati di bilancio al 31/12/99.

Ditta:
NUOVA RAYON SPA
MILANO - MI (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE DA SOLFURO DI CARBONIO ED IDROGENO SOLFORATO NELLA PRODUZIONE DEL RAYON.

Durata e data di inizio:
4 anni dal 01/05/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Non Eleg. ===1.243.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 063448/46

- Credito agevolato: £.====745.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento:
8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:
in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta:
THOMSON-CSF ELECTRONIC SYSTEMS ITALIA SPA
- (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
STUDI E SVILUPPI PER UN SISTEMA D'INTERCETTAZIONE, ANALISI E RADIODISTURBO A BANDA LARGA.

Durata e data di inizio:
4 anni e 7 mesi dal 12/12/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Eleg. ===9.647.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 064232/46

- Credito agevolato: £.==3.135.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi.

Durata intervento:
9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:
in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

- Contributo nella Spesa: £.==3.135.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5% dei costi ammessi.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta: AIR LIQUIDE ITALIA SRL
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 9895

Titolo del progetto: Nuova processo di trattamento di reflui speciali con tecnologie avanzate

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 15/03/1999

Costo ammesso = 3.710.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 340.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.370.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	340.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.370.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.597.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 419.230.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: Ansaldo Segnalamento Ferroviario SpA
Tito Scalo - PZ (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6486

Titolo del progetto: Time-Qual - Studio di nuove metodologie di progettazione HW e SW per la riduzione del time-to-market e il miglioramento della qualità nel processo di produzione di componenti elettroniche in sicurezza per il segnalamento ferroviario

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/01/1999

Costo ammesso = 7.951.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 7.951.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	200.000.000	3.556.000.000	4.195.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.577.950.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 3.975.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CIFA S.p.A.
Novate Milanese - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5483

Titolo del progetto: Ricerca di una macchina a gestione intelligente per il pompaggio e la distribuzione del calcestruzzo, con gruppo pompante di alte prestazioni portata/pressione, particolarmente resistente all'usura e con braccio di grandi dimensioni, caratterizzato da particolare maneggevolezza e da pesi e masse estremamente contenuti.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 02/11/1999

Costo ammesso = 7.755.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.803.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 4.952.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.803.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	4.952.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.428.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.194.270.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CORTESE S.P.A.
BOLOGNA - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5410

Titolo del progetto: Nuova macchina spiralatrice a bassa emissione di rumore

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 01/11/1998

Costo ammesso = 2.586.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.091.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.495.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.091.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.495.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.551.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 680.118.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: DELLA MARTERA di Marino Della Martera & C. S.n.c.
Pesaro - PS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4602

Titolo del progetto: Fabbrica integrata telematica per la produzione just in time di subforniture personalizzate nel settore dell'arredamento

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 13/10/1998

Costo ammesso = 1.361.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.361.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.361.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 816.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 476.350.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: G.D S.P.A.
BOLOGNA - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 9420

Titolo del progetto: Ricerca, indagini critiche e simulazioni per la definizione di dispositivi e gruppi atti a realizzare, con moto in continuo, tutte le fasi elementari di unità impacchettatrici per sigarette e loro progettazione, realizzazione e sperimentazione; conseguente studio, progettazione e costruzione di due prototipi completi di unità impacchettatrici a moto continuo, ad altissima velocità, a manuteniblità facilitata, con prestazioni ottimizzate ed equipaggiate con nuovi sistemi di controllo

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 01/03/1999

Costo ammesso = 26.494.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 16.324.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 10.170.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	16.324.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	10.170.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 14.041.820.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 5.086.848.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	55	25	45	35	50	30
Sviluppo Precompetitivo	50	10	40	20	45	15

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: GUALA DISPENSING S.p.A.
Spinetta Marengo - AL (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1571

Titolo del progetto: Nuova pompa nebulizzatrice caratterizzata da un basso numero di componenti, tutti in materiale plastico.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 15/05/1999

Costo ammesso = 4.214.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.268.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 946.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	3.268.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	946.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.949.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 910.224.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: LANIFICIO DI TOLLEGNO S.P.A.
Tollegno - BI (Classificata Grande Impresa)
Mario Crosta S.r.l.
Busto Arsizio VA

Progetto n. 873

Titolo del progetto: Progetto di un sistema profondamente innovativo per garzare tessuti lanieri anche di grande pregio.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 30/04/1999

Costo ammesso = 2.726.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.726.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	828.000.000	0	1.898.000.000	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.812.790.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 365.284.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: Mario Crosta S.r.l.
Busto Arsizio - VA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9539

Titolo del progetto: Nuovo processo di garzatura a trasmissione positiva con un sistema di controllo integrato attraverso l'utilizzo di analisi di immagini.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/03/1999

Costo ammesso = 2.632.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 785.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.847.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	785.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	200.000.000	0	1.647.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.455.496.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 763.280.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: REMCO ITALIA S.P.A.
MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 10158

Titolo del progetto: Studio, definizione, progettazione e realizzazione prototipale di un sistema integrato per la realizzazione e gestione di indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive anche in remoto (telemedicina) di nuova concezione e forte ricaduta economico - industriale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 29/03/1999

Costo ammesso = 3.090.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.090.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.090.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.390.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.081.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SITO Gruppo Industriale S.p.A.
Monticello d'Alba - CN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9871

Titolo del progetto: Studio di fluido-dinamica su sistemi di scarico aventi strutture alternative per motori a due e a quattro tempi, finalizzate all'applicazione dei catalizzatori senza perdita di potenza.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 37 dal 15/03/1999

Costo ammesso = 4.034.600.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.380.800.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.653.800.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.380.800.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.653.800.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.420.760.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.161.965.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 3.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità derivanti dal capitolo 7507.

Art. 5.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 64.096.565.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A5856

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 maggio 2000.

Integrazione alle ordinanze n. 155 del 6 agosto 1999 e n. 174 del 6 dicembre 1999 recante: «Approvvigionamento idropotabile del comune di La Maddalena - Misure urgenti per la razionalizzazione del sistema di adduzione e distribuzione della risorsa idrica». (Ordinanza n. 196).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 30 giugno 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999, art. 7, con cui il presidente della regione Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica, è stato anche incaricato di assicurare l'integrazione urgente dell'approvvigionamento idrico nell'isola di La Maddalena anche mediante navi cisterna, con il concorso del Ministero della difesa;

Vista l'ordinanza commissariale n. 157 del 6 agosto 1999 con la quale il direttore dell'ufficio del commissario, avv. Gianfranco Duranti, è stato nominato sub-Commissario delegato per le funzioni attuative di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999, ed alle conseguenti ordinanze commissariali;

Atteso che il commissario governativo, allo scopo di risolvere in via definitiva le ricorrenti problematiche di emergenza idrica che interessano l'isola di La Maddalena ha approvato con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 un programma di interventi di «Razionalizzazione del sistema di adduzione per l'approvvigionamento idropotabile e di razionalizzazione del sistema di distribuzione idrica interna del comune di La Maddalena» al quale si fa fermo ed integrale riferimento;

Atteso che nel dare attuazione alla suddetta ordinanza sono emerse alcune difficoltà per quanto attiene al trasferimento all'E.S.A.F. da parte del comune di La Maddalena delle due condotte di adduzione da Palau e da Cannigione sino a bocca dei serbatoi di Sasso Rosso

e Mongiardino, legate alla necessità, espressa dal Comune di La Maddalena di continuare a gestire le risorse del bacino imbrifero di Putzoni e quelle invasate nel bacino di Caprera nonché l'impianto di potabilizzazione e di sollevamento per i serbatoi di Mongiardino e Sasso Rosso;

Atteso che allo scopo di superare le difficoltà insorte in fase di attuazione, è stata individuata una soluzione tecnica in relazione alla quale si è reso necessario integrare, con ordinanza n. 174 del 6 dicembre 1999, quanto disposto con ordinanza n. 155/1999;

Atteso che allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle ordinanze n. 155 del 6 agosto 1999 e n. 174 del 6 dicembre 1999, sono stati effettuati incontri in data 19 aprile 2000 e 4 maggio 2000 ai quali hanno preso parte:

la prefettura della provincia di Sassari;

il comune di La Maddalena;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente - Servizio della protezione civile;

l'Ente sardo acquedotti e fognature;

Atteso che nella riunione del 4 maggio 2000, tenutasi presso la sede del comune di La Maddalena, sono state esaminate con particolare attenzione le problematiche emerse con riferimento alle difficoltà insorte per la realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza commissariale n. 174 del 6 dicembre 1999, integrativa dell'ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 e che, è stato ribadito, costituiscono soluzione definitiva al problema di assicurare il vettoriamento di tutta la risorsa idrica addotta al comune di La Maddalena, con la condotta da Palau gestita interamente dall'E.S.A.F. sino a bocca del serbatoio di Sasso Rosso;

Atteso che in tale sede è stata concordemente ribadita l'indispensabilità che, in tempi brevissimi, come disposto dall'ordinanza n. 155/1999 la gestione delle condotte da Palau e da Cannigione, sino a bocca dei serbatoi di Sasso Rosso e Mongiardino, venga trasferita dal comune di La Maddalena all'E.S.A.F.;

Atteso inoltre che, è stato anche, concordemente, fissato nel 30 maggio del corrente anno il termine ultimo perentorio, entro il quale tale passaggio deve intervenire attribuendo la totale responsabilità della gestione delle condotte e del vettoriamento all'E.S.A.F. e che allo scopo sono stati concordemente individuati i seguenti interventi provvisori in attesa della compiuta realizzazione delle opere previste dall'ordinanza n. 174 del 6 dicembre 1999:

1) costruzione da parte dell'E.S.A.F., di un impianto di sollevamento in linea tra l'arrivo della condotta di Palau con la premente per Sasso Rosso, in località Mongiardino, comprese opere complementari;

2) realizzazione, sempre a cura dell'E.S.A.F. delle opere previste e indicate all'art. 1, punto A 2 dell'ordinanza n. 174/1999;

3) inserimento a cura dell'E.S.A.F., così come già previsto nell'ordinanza n. 155/1999, di contatori di misura così individuati:

in entrata al deposito di Sasso Rosso sulla condotta in arrivo da Palau;

sulla condotta in arrivo dell'acqua da Cannigione al deposito di Mongiardino;

sulla condotta in arrivo da Palau in eventuale ingresso dell'acqua sempre al deposito di Mongiardino;

Atteso che l'esecuzione di detti interventi è necessario venga realizzata direttamente dell'E.S.A.F. con la massima urgenza e, comunque, in tempo utile per assicurare l'acquisizione della gestione delle condotte predette entro e non oltre il termine del 30 maggio 2000;

Visto il verbale-resoconto della sopracitata riunione tenutasi in data 4 maggio 2000 presso la sede del comune di La Maddalena;

Attesa l'opportunità che la prefettura di Sassari assicuri il costante monitoraggio dell'attuazione della presente ordinanza da parte dell'E.S.A.F. e del comune di La Maddalena al fine di fornire al commissario governativo per l'emergenza idrica immediata comunicazione di eventuali problematiche che possano ritardare la realizzazione degli interventi ed impedire il rispetto del termine del 30 maggio 2000 entro il quale dovrà essere effettuato il trasferimento della gestione delle condotte di cui sopra;

Ritenuto pertanto di dover integrare quanto disposto con ordinanza n. 155/1999 e n. 174/1999;

Ordina
con effetto immediato:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999, e con ordinanza n. 174 del 6 dicembre 1999, è fissato nel 30 maggio 2000 il termine perentorio entro il quale deve intervenire il passaggio della gestione delle condotte e del vettoriamento da Palau e da Cannigione, sino a bocca dei serbatoi di Sasso Rosso e Mongiardino, dal comune di La Maddalena all'E.S.A.F., a cura degli enti stessi.

Art. 2.

Al fine di assicurare l'adempimento di cui al precedente art. 1, ed in attesa della compiuta realizzazione

delle opere previste nelle suddette ordinanze n. 155/1999 e n. 174/1999, sono individuati i seguenti interventi provvisori:

1) costruzione, da parte dell'E.S.A.F., di un impianto di sollevamento in linea tra l'arrivo della condotta di Palau con la premente per Sasso Rosso, in località Mongiardino, comprese opere complementari;

2) realizzazione, sempre a cura dell'E.S.A.F., delle opere previste e indicate all'art. 1, punto A 2 dell'ordinanza n. 174/1999;

3) inserimento a cura dell'E.S.A.F., così come già previsto nell'ordinanza n. 155/1999, di contatori di misura così individuati:

in entrata al deposito di Sasso Rosso sulla condotta in arrivo da Palau;

sulla condotta in arrivo dell'acqua da Cannigione al deposito di Mongiardino;

sulla condotta in arrivo da Palau in eventuale ingresso dell'acqua sempre al deposito di Mongiardino;

All'esecuzione di detti interventi provvederà direttamente l'E.S.A.F. con la massima urgenza e, comunque in tempo utile per assicurare l'acquisizione della gestione delle condotte predette entro e non oltre il termine del 30 maggio 2000.

Art. 3.

Le spese necessarie alla realizzazione degli interventi verranno anticipate dall'E.S.AF. e verranno rifuse all'E.S.A.F. stesso con finanziamento che verrà individuato, da parte dell'Amministrazione regionale, anche con riprogrammazione di fondi disponibili per la realizzazione di opere idriche nel comune di La Maddalena.

Il comune di La Maddalena fornirà tutta l'assistenza tecnica e la collaborazione necessaria alla realizzazione degli interventi predetti.

Art. 4.

La prefettura di Sassari assicurerà il costante monitoraggio dell'attuazione della presente ordinanza da parte dell'E.S.A.F. e del comune di La Maddalena e fornirà al commissario governativo per l'emergenza idrica immediata comunicazione di eventuali ritardi che possano impedire il rispetto del termine del 30 maggio 2000 entro il quale dovrà essere effettuato il trasferimento della gestione delle condotte di cui sopra.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 5 maggio 2000

Il commissario governativo presidente della giunta regionale
FLORIS

00A5886

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 maggio 2000

Dollaro USA	0,9143
Yen giapponese	98,22
Dracma greca	337,08
Corona danese	7,4585
Corona svedese	8,3540
Sterlina	0,62090
Corona norvegese	8,2860
Corona ceca	36,210
Lira cipriota	0,57307
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,87
Zloty polacco	4,1476
Tallero sloveno	205,2678
Franco svizzero	1,5642
Dollaro canadese	1,3733
Dollaro australiano	1,6002
Dollaro neozelandese	2,0134
Rand sudafricano	6,5647

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A6426

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica dell'associazione laicale denominata «Unione carmelitana teresiana», in Capannori.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2000 l'associazione laicale denominata «Unione carmelitana teresiana», con sede in Capannori (Lucca) viene trasformata in istituto secolare di diritto diocesano, mantenendo al stessa denominazione e sede.

00A5887

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso ai portatori

Dal 17 maggio 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 24 d'interesse relativa al trimestre 17 febbraio 2000-16 maggio 2000 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» di nominali lire 2.000 mld ISIN IT0000518362 ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura del 0,95%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 25, pagabile dal 17 agosto 2000, resta fissato nella misura dello 1,15% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p..

In caso di mancata rilevazione del tasso EURIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996 — n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

00A5888

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77